



COMUNICATO UFFICIALE N.103/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 29 Agosto 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Giorgio MOCCHI; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Luisa ESPOSITOA.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F.

Con reclamo datato 26.06.2019 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. la sig.na Luisa ESPOSITO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.420,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si rileva preliminarmente d'ufficio, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta del versamento della prevista tassa reclamo, giusto quanto previsto dalla'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Sig.na Luisa ESPOSITO, nei confronti della società A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. Si precisa che, ai sensi dell'art.25 Bis Comma 4 del Regolamento L.N.D. il ricorso non potrà essere ripresentato in quanto il termine ultimo è scaduto il 30 Giugno 2019.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria PIOVANI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15.06.2019 la sig.na Maria PIOVANI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.400,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES al pagamento in favore della sig.na Maria PIOVANI della somma di €3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giada PILATO/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21.06.2019 la sig.na Giada PILATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES al pagamento in favore della sig.na Giada PILATO della somma di €1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELLA CLACIATRICE Marta LONGONI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27.06.2019 la sig.na Marta LONGONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.500,00 non percepita interamente.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES al pagamento in favore della sig.na Marta LONGONI della somma di €1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo LANCINI/U.S.PERGOLETTESE 1932

Con reclamo datato 17/06/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Lorenzo LANCINI, chiedeva la condanna della Società U.S.PERGOLETTESE 1932 S.r.l.al pagamento della somma di €1.100,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, al ricorso, non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato in L.N.D. in violazione all'art.25 bis commi 3-4 del Regolamento L.N.D. e il ricorso non è stato firmato in calce dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig Lorenzo LANCINI nei confronti della Società U.S.PERGOLETTESE 1932 S..r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro COZZOLINO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 17.06.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Gennaro COZZOLINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società, in data 15/07/2019, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito, richiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la Racc.A.R. inviata alla stessa da parte del legale del calciatore, non risulta consegnata dal sito delle Poste Italiane.

Asserisce la stessa, che il calciatore ha percepito quanto dovuto da accordo economico, ma non allega alcuna quietanza di pagamento a firma dello stesso.

La Commissione Accordi Economici, rileva però, che il legale del ricorrente, ha trasmesso in pari data dell'invio della Racc.A.R. il ricorso alla società, anche tramite PEC, ed agli atti è stata depositata la regolare ricevuta di consegna della stessa.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Gennaro COZZOLINO della somma di €4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni Carmelo LAVRENDI/A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 29.06.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Giovanni Carmelo LAVRENDI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €9.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018, richiedendo altresì la trasmissione del fascicolo alla F.I.G.C.-Procura Federale, in quanto dalla copia dell'accordo economico ricevuto dall'ufficio tesseramento L.N.D. in data 24/10/2018 per allegarlo al ricorso, risulta ben altra somma rispetto a quella stabilita.

Il ricorrente dichiara di non aver mai firmato quell'accordo economico.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni decisione in merito al ricorso e trasmette gli atti alla F.I.G.C. –Procura Federale onde poter accertare o meno la falsità della firma apposta sull'accordo economico depositato come dichiarato e richiesto dal ricorrente.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIPRIANI/S.S.D.VIAREGGIO2014 ARL

Con reclamo datato 14/06/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici e tramite PEC alla SSD VIAREGGIO 2014 arl, il sig.Matteo CIPRIANI, chiedeva la condanna della

società controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD VIAREGGIO 2014 a r.l al pagamento in favore del sig. Matteo CIPRIANI, della somma di €.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.R.L.

Con reclamo datato 28.05.2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Simone BRUGALETTA, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.6.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Simone BRUGALETTA della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo FAVERO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.R.L.

Con reclamo datato 28.05.2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici e tramite PEC alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Giacomo FAVERO, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €4.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. al pagamento in favore del sig. Giacomo FAVERO della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo CIZZA/A.S.D.OLTREPO' VOGHERA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 27/06/2019 il sig. Edoardo CIZZA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA al pagamento della somma di €2.400,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA, al pagamento in favore del sig. Edoardo CIZZA della somma di €2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Manuele MAIONE/A.S.D.OLTREPOVOGHERA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 27/06/2019 il sig. Manuele MAIONE si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA al pagamento della somma di €.800,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA, al pagamento in favore del sig. Manuele MAIONE della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MONOPOLI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA (2017-18)

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/06/2019 il sig. Mattia MONOPOLI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA al pagamento della somma di €.1.400,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 19/07/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MONOPOLI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA (2018-19)

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/06/2019 il sig. Mattia MONOPOLI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA al pagamento della somma di €.2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 19/07/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 16 Settembre 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia